

REGOLARIZZAZIONE 2012

(scheda aggiornata alla circolare ministeriale del 12 settembre 2012)

Cosa è:

Una dichiarazione di emersione dal lavoro nero per mettere in regola un lavoratore straniero **occupato irregolarmente**.

Cosa vuol dire occupato irregolarmente:

Vuol dire che il lavoratore è privo di permesso di soggiorno in corso di validità, o ha un permesso scaduto e non ne ha chiesto il rinnovo o è in possesso di un permesso che non consente la piena attività lavorativa, e anche per questo non ha un regolare contratto di lavoro in corso.

Tali permessi sono ad es.: studio, richiesta asilo, art.27, stagionale non convertibile, cure mediche, permesso per assistenza a minore, art.31; cioè permessi rilasciati per un periodo limitato e non rinnovabili automaticamente.

Chi può presentare la dichiarazione:

Il datore di lavoro che occupa irregolarmente alle proprie dipendenze almeno dal 9 maggio 2012 un lavoratore straniero.

Il datore di lavoro può essere:

cittadino italiano, comunitario, familiare di cittadino comunitario, straniero in possesso di carta di soggiorno o di permesso CE soggiornanti lungo periodo, o di ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo di permesso CE.

I requisiti di reddito del datore di lavoro:

30.000,00 euro per ogni dipendente da regolarizzare da parte di una **ditta o persona fisica;**

20.000,00 euro di reddito per regolarizzare un lavoratore domestico occupato presso un **datore di lavoro singolo percettore di reddito, cioè famiglia monoreddito** (*att.!: **si prende in considerazione il reddito imponibile***);

27.000,00 euro per ogni lavoratore domestico occupato presso una **famiglia in cui vi sono più percettori di reddito;**

In quest'ultimo caso **possono concorrere al reddito familiare il coniuge o parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi.**

Nessun reddito per regolarizzare lavoratori occupati in **mansioni di servizio alla persona (badanti).**

I lavoratori:

devono risultare **occupati almeno dal 9 maggio 2012**, essere ancora occupati al momento della presentazione della domanda, e **dimostrare di essere in Italia almeno dal 31-12-2011. La prova della presenza deve provenire da uffici pubblici.**

Quanto costa presentare la dichiarazione:

Prima della domanda, il datore di lavoro dovrà pagare un **contributo di 1.000,00 euro** per ogni lavoratore da regolarizzare, utilizzando i **moduli F24** dell'Agenzia Entrate chiamati: "**versamenti con elementi identificativi**";

indicando il codice **"REDO"**, per i domestici, e **RESU** per i lavoratori subordinati. (v. fac-simili)

Successivamente dovrà regolarizzare le somme dovute per retribuzioni, tasse e contributi per **almeno sei mesi**.

Quando, a chi e come si invia la dichiarazione:

Dalle ore 8:00 del 15 settembre alle ore 24 del 15 ottobre 2012.

Non ci sono limiti numerici per le domande, dunque non è necessario affrettarsi a presentare le dichiarazioni nel primo giorno.

La dichiarazione si invia on line, come per i flussi, allo **Sportello Unico della Prefettura competente per il luogo dove si svolge il rapporto di lavoro**, utilizzando le modalità informatiche e seguendo le istruzioni del sito internet del Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.interno.it/>

E' possibile farsi assistere da un patronato, da un sindacato, dai comuni abilitati, oltre che da un consulente.

Il contratto di lavoro:

Deve essere a tempo pieno, determinato o indeterminato, per i rapporti di lavoro subordinato.

Può essere **part-time, con un minimo di 20 ore settimanali**, e in ogni caso con una retribuzione non inferiore all'assegno sociale minimo, **solo per il lavoro domestico**.

Cosa succede dopo la presentazione:

Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico del Ministero dell'Interno DLICI in base all'ordine cronologico (cioè la data e l'ora dell'invio). Poi acquisisce i pareri della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro.

La Questura verifica che non esistano dei motivi "ostativi" al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore, es. **condanne o espulsioni per motivi di ordine pubblico** (v. decreto); e che il datore di lavoro non risulti a sua volta **condannato per favoreggiamento immigrazione clandestina, sfruttamento lavoro irregolare, o altre condanne indicate nel decreto**.

La DPL verifica il reddito o il fatturato del datore di lavoro, e gli accertamenti circa le condizioni di lavoro.

Verifica anche se il datore di lavoro in passato ha avviato, **senza concluderle**, delle procedure di ingresso per altri lavoratori o di regolarizzazione, e non si è presentato allo Sportello Unico per la firma del contratto di lavoro.

In caso negativo e senza un giustificato motivo, la domanda verrà rigettata.

Lo Sportello Unico:

Lo Sportello Unico **verifica le prove della presenza dello straniero in Italia** almeno dal 31 dicembre 2011 (es. timbri d'ingresso sui passaporti, STP,

fogli di via, notifiche, certificato del pronto soccorso, richieste asilo, etc);

i certificati medici per il lavoro di assistenza alla persona, nel caso di badanti;

controlla la regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, fiscale e contributivo;

convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno.

Consegna al lavoratore il modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno: dovrà essere indicata la data e la frontiera d'ingresso in Italia.

Come si dimostra le regolarizzazione delle somme dovute:

Attraverso un'**attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore** all'atto della stipula del contratto presso lo Sportello, per le somme dovute a titolo retributivo, in base al CCNL;

Per i domestici il pagamento dei contributi sarà attestato dalle **ricevute dei bollettini MAV** utilizzati.

Il datore di lavoro dovrà anche con un'**autocertificazione** attestare la regolarizzazione, **ai fini fiscali**, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro, di almeno sei mesi. Le ritenute andranno versate entro il 16 novembre 2012

Sospensione procedimenti penali e amministrativi:

dal 9 agosto e fino alla definizione delle pratiche sono sospesi tutti i procedimenti penali e amministrativi a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, **a condizione che venga presentata la dichiarazione di emersione entro il 15 di ottobre.**

Durante tutto il procedimento il lavoratore non può essere espulso, a meno che non si presentino gravi problemi di ordine pubblico.

Occupare irregolarmente un lavoratore straniero è un reato, e il datore di lavoro che non si mette in regola va incontro alle pesanti sanzioni previste ai sensi della Direttiva EU 2009/52/CE, recepita in Italia dal Dlgs n°109 del 16 luglio 2012.

Per dettagli e altre informazioni consultare il sito del ministero dell'Interno e del Lavoro, il sito www.integrazionemigranti.gov.it e/o siti specializzati in diritto della migrazione, www.asgi.it